



Prot. N.  
Class: 009-5 Fasc. 7/2020  
Cod. Proc. 20PD02

Pesaro, li 02/02/2021

**OGGETTO**

Ditta Manucci Fratelli di Manucci Roberto, Stefano e Settimio snc  
Progetto relativo a Seconda campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile autorizzato in comune di PESARO loc. Strada Borgheria –  
Verifica di Ottemperanza relativa al procedimento Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 12 L.R. n.11/2019 e art.28 D.Lgs. n.152/06 ss.mm. –

**VERIFICA OTTEMPERANZA**

**Documento istruttorio**

**PREMESSA**

Su istanza della Ditta Manucci Fratelli di Manucci Roberto, Stefano e Settimio snc, con Determinazione Dirigenziale n. 898 del 23/09/2020 la Provincia di Pesaro e Urbino ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto relativo alla seconda campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile autorizzato da localizzarsi in Strada Borgheria Comune di Pesaro, con il seguente esito: "escluso da VIA con condizioni ambientali".

Di seguito il quadro di sintesi delle condizioni ambientali impartite da quest'Amministrazione, in qualità di Autorità Competente, alla Ditta e che la medesima era tenuta a rispettare:

<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b> di cui al p.to 1 del dispositivo della Det. Dir. n. 898/2020 della Provincia Autorità Competente per la V.O. art 28 c. 2 D. Lgs. 152/2006	
Lett a)	Eventuale materiale contenente amianto (MCA) presente nei rifiuti edili, dovrà essere stoccato e smaltito secondo le procedure previste dalla normativa vigente
Lett b)	Sia effettuata la valutazione preliminare sui rischi derivanti dalla eventuale presenza di agenti chimici pericolosi ai sensi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81
Lett c)	I cassoni scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti post-recupero dovranno essere dotati di coperchio a tenuta stagna

Successivamente la Ditta ha trasmesso:

- comunicazione di inizio lavori in data 24/09/2020 (pervenuta il 23/09/2020 ed acquisita al PG n. 26352 del 25/09/2020).
- comunicazione di fine lavori in data 02/10/2020 (pervenuta il 02/10/2020 ed acquisita al PG n. 27357 del 05/10/2020).
- relazione di fine campagna, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 152/06, di cui alla nota acquisita al PG n. 29617 del 22/10/2020.

Con nota P.G. n. 32513 del 10/11/2020, questa Amministrazione ha avanzato richiesta di contributo istruttorio agli Enti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, riscontrata da parte del Comune di Pesaro e di ARPAM con note rispettivamente acquisite al P.G. n. 33970 del 20/11/2020 e P.G. n. 34466 del 24/11/2020.

**ISTRUTTORIA**

Il progetto per il trattamento temporaneo di macerie edili, dichiarate dalla Ditta "Rifiuti speciali non pericolosi", posto a base dell'istanza del giugno 2020, stimava la durata delle attività in cinque giornate lavorative, facendo salvi eventi imprevisti o meteorologici avversi, diventate, in fase esecutiva, sei giornate articolatesi nel periodo 24 settembre-02 ottobre 2020.

In riferimento al provvedimento dirigenziale di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, che ne era conseguito, chi scrive dà atto, nell'ambito della verifica di competenza, dell'ottemperanza da parte della Ditta agli adempimenti formali disposti a suo carico, nel rispetto delle scadenze ivi stabilite. Prendendo, altresì, atto della scansione temporale nella produzione della "documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prevista all'art. 28 del D. Lgs 152/2006", nonché della breve durata delle attività lavorative, si è conseguentemente svolta una verifica di ottemperanza a posteriori ed indiretta, su base documentale.



Essa è stata condotta sulle tre condizioni ambientali impartite dall'Autorità Competente alla Ditta, sopra enunciate, e che la medesima era tenuta a rispettare.

A volerne riferire l'origine, per una più agevole comprensione delle valutazioni di competenza svolte nel prosieguo, una di esse fu prescritta motu proprio dalla medesima A.C. mentre le altre due derivarono da rilievi formulati da ASUR Marche Area Vasta 1 nel proprio contributo istruttorio, condivisi dall'A.C. e parimenti recepiti nel provvedimento conclusivo provinciale.

In riferimento all'iter procedurale gestito nell'ambito della presente verifica di ottemperanza, si riporta e osserva quanto segue:

- ASUR Marche Area Vasta 1 che, come visto sopra, si era reso promotore di due delle tre condizioni ambientali impartite alla Ditta nel provvedimento conclusivo, non ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
- il Comune di Pesaro ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, con presa d'atto di quanto comunicato dalla Ditta ai fini della verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D. Lgs 152/2006 e contestuale espressione di conformità ai propri rilievi formulati nella precedente procedura (non tradotti dall'Autorità Competente in condizioni ambientali del provvedimento conclusivo);
- ARPAM che, avendo espresso, nella precedente procedura di esclusione dalla VIA, giudizi di impatto poco significativo sulle diverse matrici ambientali -in virtù della dimensione e dell'arco temporale del progetto- privi di particolari rilievi e/o condizionalità a carico della Ditta, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio sulle tre condizioni ambientali rilevando nell'ordine: l'incongruità del test di cessione allegato dalla Ditta a supportare la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale di cui alla lett. a); il proprio difetto di competenza in relazione alla condizione ambientale di cui alla lett. b); il difetto di prova a sostegno di quanto dichiarato dalla Ditta in relazione all'avvenuta ottemperanza alla condizione ambientale di cui al p.to c).

Nel prendere atto della mancata pronuncia di ASUR sui propri rilievi poi recepiti nelle condizioni ambientali, e nel prendere atto delle perplessità relative al difetto di prove a supporto dell'evidenza dell'avvenuta ottemperanza espresse da ARPAM nel proprio contributo istruttorio, avente peraltro carattere non vincolante, si osserva, d'altro lato, che l'Autorità Competente dispose a carico della Ditta la trasmissione della "documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prevista all'art. 28 del D. Lgs 152/2006", senza ulteriore dettaglio di quanto ritenuto necessario, lasciando discrezionalità alla Ditta in tal senso.

Pertanto, per tutto quanto sopra espresso ed evidenziato;

nel prendere atto della relazione trasmessa dalla Ditta ai sensi del citato art. 28;

nel prendere atto dei contributi istruttori acquisiti nel corso dell'iter procedurale e nel dare, altresì, atto del loro carattere non vincolante;

nel considerare che, ad oggi, non sono pervenute notizie o segnalazioni di irregolarità nello svolgimento delle attività di cui si tratta;

gli esiti della verifica di ottemperanza condotta sulla base di quanto riferito nella relazione della Ditta nel merito delle singole condizioni ambientali, in virtù del suo valore dichiarativo circa l'operato di progetto, sono i seguenti:

Condizione Ambientale di cui al p.to a). La Ditta sostiene che: "*non è stata identificata traccia di amianto nel materiale trattato- si rimanda al test di cessione*".

La condizione ambientale impartita alla Ditta ribadiva gli obblighi di legge connessi allo stoccaggio e smaltimento di materiali contenenti amianto, che la Ditta sostiene non aver rinvenuto nel corso delle lavorazioni.

In assenza del contributo dell'ASUR, ente promotore della condizione ambientale, la condizione può ritenersi ottemperata sulla base di quanto relazionato dalla Ditta.

Condizione Ambientale di cui al p.to b). La Ditta riferisce che: "*Si è provveduto a redigere/aggiornare la documentazione di sicurezza per il cantiere come da vigente normativa: in particolare si sono tenute in considerazione tutte le norme tecniche di riferimento per l'edilizia in merito alle problematiche connesse con il rischio biologico Covid-19 (accessi, distanza sociale, numero addetti operativi, pulizia e sanificazione mezzi ed attrezzature, uso delle pertinenze per le maestranze, WC e spogliatoio)*".

In assenza del contributo dell'ASUR, ente promotore della condizione ambientale, la condizione può ritenersi ottemperata sulla base di quanto relazionato dalla Ditta.

Condizione Ambientale di cui al p.to c). La Ditta riferisce che: "*Sono stati utilizzati contenitori/container per i rifiuti a tenuta stagna e dotati di coperchio di protezione dall'azione degli agenti atmosferici*".

Sulla base di quanto relazionato dalla Ditta, la condizione ambientale posta dalla Provincia può ritenersi ottemperata.



Di seguito il quadro di sintesi della presente istruttoria, con indicazione degli Enti promotori delle condizioni ambientali impartite nel provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di VIA nonché dei contributi istruttori espressi dai medesimi enti nell'ambito della presente verifica di ottemperanza in relazione alle condizioni ambientali di competenza:

CONDIZIONI AMBIENTALI di cui al p.to 1 del dispositivo della Det. Dir. n. 898/2020 della Provincia di Pesaro e Urbino Autorità Competente per la Verifica di Ottemperanza art 28 c. 2 D. Lgs. 152/2006		Relazione della Ditta  Presente/Assente	Ente promotore della condizione ambientale	Contributo istruttorio per V.O.  Presente/Assente	Esito della verifica
p.to a)	Eventuale materiale contenente amianto (MCA) presente nei rifiuti edili, dovrà essere stoccato e smaltito secondo le procedure previste dalla normativa vigente	P	ASUR Marche Area Vasta 1	A	Ottemperata
p.to b)	Sia effettuata la valutazione preliminare sui rischi derivanti dalla eventuale presenza di agenti chimici pericolosi ai sensi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81	P	ASUR Marche Area Vasta 1	A	Ottemperata
p.to c)	I cassoni scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti post-recupero dovranno essere dotati di coperchio a tenuta stagna	P	Provincia di Pesaro e Urbino	Motu proprio	Ottemperata

#### ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, di cui si è dato conto sopra nel dettaglio; preso atto dei contributi istruttori acquisiti durante l'iter procedurale e dato, altresì, atto del loro carattere non vincolante; valutata la documentazione trasmessa dalla Ditta per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 152/2006, si propone di concludere positivamente la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 898 del 23/09/2020, relativa alla seconda campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile autorizzato, in Strada Borgheria, Comune di Pesaro, risultando esse ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, così come riepilogato nella tabella sottostante:

CONDIZIONI AMBIENTALI di cui al p.to 1 del dispositivo della Det. Dir. n. 898/2020 della Provincia A.C. per la V.O. art 28 c. 2 D. Lgs. 152/2006		Esito della verifica
p.to a)	Eventuale materiale contenente amianto (MCA) presente nei rifiuti edili, dovrà essere stoccato e smaltito secondo le procedure previste dalla normativa vigente	Ottemperata
p.to b)	Sia effettuata la valutazione preliminare sui rischi derivanti dalla eventuale presenza di agenti chimici pericolosi ai sensi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81	Ottemperata
p.to c)	I cassoni scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti post-recupero dovranno essere dotati di coperchio a tenuta stagna	Ottemperata

Si evidenzia infine che l'Istruttore, Arch. Daniela Tornati, ed il Responsabile del Procedimento, Arch. Donatella Senigalliesi, non si trovano in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

L'Istruttore

Arch. Daniela Tornati

Il Responsabile del procedimento

Arch. Donatella Senigalliesi

(Responsabile della P.O. Pianificazione Territoriale - V.I.A. - Beni Paesistico - Ambientali)

